



UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Azienda Pubblica

www.ausl.pe.it

Sede Legale:
Via Renato Paolini, 47
65124 Pescara
P.Iva: 01397530682

Dipartimento: Gestione e Sviluppo Risorse Umane
Ufficio: Trattamento Economico del Personale

Prot. *778/Tep*

Pescara, *12-05-2016.*

- A tutti i dipendenti
 - Alle OO.SS. Rappr. /Alla RSU Ambito comparto
- Attraverso pubblicazione sul sito aziendale www.ausl.pe.it in sezione Documenti Aziendali

OGGETTO: Riscontro note recanti richiesta di risarcimento danni a seguito di sospensione contrattazione collettiva.

Pervengono numerose richieste presso questa amministrazione, da parte di dipendenti, anche a mezzo di studi legali e/o rappresentanze sindacali, volte all'ottenimento di indennizza/ risarcimento danni per somme non corrisposte in ragione del blocco della contrattazione e dei trattamenti economici disposto con D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, anche con richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale 178/2015. I ricorrenti invocano in particolare l'articolo 36 della Costituzione in ordine alla equa retribuzione, oltre all'articolo 2043 del codice civile.

Stante il numero elevato e continuo delle richieste in parola con la presente lettera, che si divulga attraverso pubblicazione sul sito aziendale in modalità permanente, si intende fornire riscontro a tutte le istanze pervenute e non ancora evase, nonché a future analoghe istanze che dovessero ancora pervenire.

A tal uopo è doveroso significare l'infondatezza della richiesta di cui è causa che, pertanto, si ritiene inaccoglibile per i motivi che di seguito si rappresentano.

La sentenza in richiamo ha dichiarato incostituzionale, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il regime di sospensione della contrattazione collettiva di cui alla citata Legge 122/2010.

La ridetta statuizione della Corte implica una portata applicativa limitata al periodo successivo alla pubblicazione della Sentenza, pertanto, le norme dichiarate incostituzionali hanno legittimamente dispiegato i relativi effetti per il passato. Ne inferisce la conseguente legittimità degli atti adottati in applicazione delle medesime norme.

La Corte Costituzionale, con medesima sentenza 178/2015, ha ritenuto inoltre non dimostrato l'irragionevole sacrificio del principio di proporzionalità della retribuzione, ex articolo 36 della Costituzione, di tale che risultano infondate le eventuali pretese risarcitorie o indennitarie basate sulle medesime considerazioni.

Risultano per converso accolte dalla Corte Costituzionale le censure fondate sulla lesione del diritto dei sindacati di dare seguito al mandato di rappresentanza attraverso la contrattazione collettiva a causa del prolungato reitero delle norme in commento.

Quanto sopra argomentato appare oltremodo sufficiente per ritenere legittima la condotta datoriale, dando atto, nel contempo, che l'applicabilità ratione temporis dell'istituto, corrispondentemente ad una scelta del legislatore secondo un criterio temporale avallato dalla Corte Costituzionale, lascia impregiudicati gli effetti economici che ne sono derivati.

Per quanto sopra, nel ribadire l'integrale infondatezza delle istanze di cui all'oggetto, si precisa che l'eventuale riconoscimento delle pretese degli istanti da parte dell'ASL si tradurrebbe in un onere finanziario ingiustificato, privo di qualsivoglia fondamento normativo.

IL DIRIGENTE UFFICIO
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
Dott. Giuseppe Barile